



Penuria - Stato del lavoro

Informazioni all'attenzione delle agenzie

Riferimento: BAFU-312.2-64522/1/4/2/26

Stato: 2 febbraio 2023 (sarà aggiornato in caso di modifiche)

Misure per la sicurezza dell'approvvigionamento e la facilitazione nel settore del controllo dell'inquinamento atmosferico

A causa delle imminenti strozzature nella fornitura di gas, elettricità ed eventualmente di prodotti chimici operativi per la purificazione dei gas di scarico, il governo federale ha adottato diverse misure o le sta preparando. Si tratta essenzialmente di ordinanze già in vigore o che entreranno presto in vigore. Questa scheda fornisce una panoramica tematica delle misure rilevanti per il controllo dell'inquinamento atmosferico:

1. Commutazione di impianti a doppio combustibile (forni).
2. Divieti e restrizioni sull'uso del gas
3. Impiego di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione aggregati
4. Soccorso per turbine a gas e gruppi elettrogeni di emergenza
5. Sollievo per gli impianti in caso di mancanza di disponibilità di prodotti chimici per la depurazione dei fumi

1. Commutazione di impianti a doppio combustibile (sistemi di combustione)

Oggetto: Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Testo del regolamento: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/208_208_208/it#disp_13

Stato: in vigore dal 1° ottobre 2022, limitato al 31 marzo 2023

I sistemi a doppio combustibile sono utilizzati nell'industria per fornire sia calore agli edifici che energia di processo. Di norma, il gas è il combustibile di questi sistemi, ma è possibile passare al gasolio da riscaldamento. Cambiando, si può risparmiare rapidamente una quantità considerevole di gas. I sistemi dual-fuel possono quindi contribuire in modo significativo all'obiettivo volontario di risparmio di gas del 15% che la Svizzera si prefigge dall'ottobre 2022 al marzo 2023, analogamente all'UE.

L'OIAt stabilisce i limiti per gli impianti di combustione di petrolio e gas. I sistemi a doppia alimentazione nel funzionamento a olio non possono sempre rispettare i valori limite, soprattutto per gli ossidi di azoto. Il 16 settembre, il Consiglio federale ha adattato le disposizioni LRV per gli impianti a doppio combustibile per il passaggio raccomandato o ordinato dal gas al petrolio, in modo da applicare valori limite meno severi per gli ossidi di azoto e il monossido di carbonio dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 (comunicato stampa).

Il 23 settembre 2022, il DEFR e il DATEC hanno formulato una raccomandazione ai gestori di impianti a doppia alimentazione affinché passino volontariamente dal gas al petrolio (comunicato stampa).

Al momento non si sa ancora se e quando verrà emesso un ordine di commutazione.



2. Divieti e restrizioni sull'uso del gas

Oggetto: Regolamento sui divieti e le restrizioni all'uso del gas

Testo del regolamento: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/73903.pdf>

Stato: versione provvisoria, entra in vigore in caso di grave penuria di gas.

Il 16 novembre 2022, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione su vari progetti di ordinanza per il caso di penuria di gas e ha stabilito l'ulteriore linea d'azione ([comunicato stampa](#)).

L'ordinanza sui divieti e le restrizioni all'uso del gas riguarda gli ossidatori termici a gas. Sarà messo in vigore dal Consiglio federale solo in caso di carenza di personale. La pubblicazione della bozza commentata dovrebbe consentire agli interessati di prepararsi a questa eventualità (si veda l'art. 1 comma 1 lett. c della [bozza](#), nonché le spiegazioni a partire da pag. 4).

3. Impiego di centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione aggregati

Oggetto: Ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI)

Testo del regolamento: <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/75015.pdf>

Stato: entrata in vigore il 15 febbraio 2023, limitata al 31 dicembre 2026

L'ordinanza sulla costituzione di una riserva di energia elettrica per l'inverno (Ordinanza sulla riserva invernale, OREI) disciplina l'impiego di una riserva di energia idroelettrica nonché di una «riserva complementare» composta da centrali elettriche di riserva, gruppi elettrogeni di emergenza e impianti di cogenerazione aggregati, con una potenza complessiva massima di 1000 MW, per rafforzare l'approvvigionamento elettrico invernale in Svizzera. La «riserva complementare» apporta energia supplementare al sistema elettrico e arricchisce la riserva di energia idroelettrica, in cui già viene stoccata energia.

I gruppi elettrogeni e gli impianti di cogenerazione sono raggruppati per principio attraverso i responsabili del «pooling» (aggregatori). Nell'ordinanza sono fissate le condizioni per l'impiego e il prelievo della riserva nonché la sequenza e l'entità dell'energia prelevata da entrambe le parti della riserva (riserva di energia idroelettrica, centrale elettrica di riserva, gruppi elettrogeni e impianti di cogenerazione). Affinché gli impianti entrino in funzione per tempo, si rendono necessari allentamenti temporanei delle prescrizioni sulla protezione fonica e della protezione dell'aria nonché delle prescrizioni relative segnatamente alla costruzione e all'accesso. Il Consiglio federale ha già deciso le necessarie modifiche legislative nell'ambito di altre ordinanze (si veda il punto 4. nonché il [comunicato stampa](#) e il [rapporto esplicativo](#)).

4. Centrali di riserva e gruppi elettrogeni di emergenza

Oggetto: Ordinanza sull'esercizio delle centrali di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza in caso di situazione di penuria di energia imminente o esistente

Testo del regolamento: <https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2022/834/it>

Stato: in vigore dal 22 dicembre 2022, limitata al 31 maggio 2023

L'ordinanza sull'esercizio delle centrali di riserva e dei gruppi elettrogeni di emergenza in caso di penuria imminente o esistente garantisce l'attuazione delle misure del Consiglio federale in materia di sicurezza dell'approvvigionamento elettrico per l'inverno 2022/23 nel settore delle riserve supplementari (centrali di riserva e motori a combustione e turbine a gas dei gruppi elettrogeni di emergenza).

L'ordinanza elimina i valori limite di CO e NOx per le centrali di riserva in caso di penuria di energia. Il DATEC deve specificare i valori limite per CO e NOx nella licenza per ogni centrale di riserva. Per i gruppi elettrogeni di emergenza (motori a combustione e turbine a gas) inclusi nella riserva supplementare, rimangono in vigore i requisiti esistenti (compresa la limitazione precauzionale delle emissioni da parte dell'autorità ai sensi dell'art. 4 LRV), anche se vengono utilizzati per più di 50 ore all'anno. Non sono applicabili ulteriori norme cantonali o comunali (ad esempio, per quanto riguarda l'utilizzo del calore residuo, la limitazione del tempo di funzionamento, ecc. L'operatore deve segnalare i gruppi elettrogeni di emergenza in questione all'autorità competente per il controllo dell'inquinamento atmosferico e documentarne l'uso (vedi anche il [comunicato stampa](#) e il [rapporto esplicativo](#)).

5. Agevolazioni per gli impianti in caso di mancata disponibilità di prodotti chimici per la purificazione dei gas di scarico

Oggetto: Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIAt)

Testo del regolamento: https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1986/208_208_208/it#art_16

Stato: in vigore dal 1° gennaio 2023, illimitata nel tempo

A causa della precaria situazione delle forniture di gas in Europa e della generale difficoltà di approvvigionamento a livello mondiale, è ipotizzabile che si verifichino strozzature nella fornitura di vari prodotti chimici (in particolare ammoniaca e urea) necessari per la depurazione dei fumi negli impianti stazionari, o che questi non siano più disponibili. Se dovessero verificarsi delle interruzioni, molti impianti non potrebbero più essere gestiti in conformità con l'OIAt.

Il 16 dicembre 2022, il Consiglio federale ha modificato le disposizioni dell'OIAt per dare ai Cantoni una base chiara per affrontare una situazione del genere ([comunicato stampa](#)). In un'estensione dell'articolo 16 dell'OIAt, viene data loro la possibilità di aumentare i valori limite di emissione per gli impianti fissi per un periodo di tempo limitato, nel caso in cui non siano disponibili prodotti chimici per la depurazione dei gas di scarico. Le [note esplicative](#) associate alla revisione dell'OIAt specificano le condizioni alle quali è possibile concedere tali agevolazioni. Questa disposizione si applica a tempo indeterminato, in quanto può essere applicata solo in situazioni eccezionali, ma dal punto di vista odierno non è prevedibile se e quando tali situazioni potrebbero verificarsi.